queste istituzioni

La Corte costituzionale, i requisiti per la rettificazione e il terzo sesso: tra *self restraint* e limiti doverosi del giudicato di costituzionalità

Anna Lorenzetti

Numero 3/2026
14 ottobre 2026

La Corte costituzionale, i requisiti per la rettificazione e il terzo sesso: tra *self restraint* e limiti doverosi del giudicato di costituzionalità

di Anna Lorenzetti*

Sommario

1. Cenni introduttivi – 2. I profili ricostruttivi dell'ordinanza di rimessione – 2.1. La questione di legittimità sul c.d. "terzo sesso" o meglio sul sesso "altro" – 2.2. La questione di legittimità sulla necessaria autorizzazione all'intervento chirurgico "quando necessario" – 3. Un dispositivo doppio per un nulla di fatto – 3.1. L'inammissibilità per discrezionalità del legislatore sul "terzo sesso" o sesso "altro" – 3.2. Il dispositivo di accoglimento parziale – 4. Gli snodi problematici, fra tutela della salute, autodeterminazione e uguaglianza: la pretesa di una neutralità e la centralità del corpo – 4.1. Il superamento della centralità della salute e lo slittamento sull'autodeterminazione: conseguenze e possibili rischi – 4.2. Oltre il binarismo? Le false promesse del "terzo sesso" come panacea di tutti i mali e la prospettiva della neutralità e della neutralizzazione e l'irriducibile differenza dei corpi – 5. Cenni conclusivi.

Sintesi

A due anni dalla pronuncia con cui la Corte costituzionale è intervenuta sul c.d. "terzo sesso" e sulla condizione delle persone trans, lo scritto analizza la pronuncia e il suo possibile impatto sulle prassi e sulla giurisprudenza. Quali sono i punti fermi che la Corte fissa? Quali incertezze consegna alla magistratura e agli operatori?

Abstract

Two years after the Constitutional Court's ruling regarding the so-called "third sex" and the status of trans individuals, this paper analyzes the decision and its potential impact on legal practices and case law. What are the principles fixed by the Court? What uncertainties does it leave for the judiciary and legal practitioners to address?

Parole chiave

Trans, identità di genere, terzo sesso, Corte costituzionale.

Keywords

Trans, gender identity, third sex, Constitutional Court.

* Anna Lorenzetti è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università degli Studi di Bergamo.

1. Cenni introduttivi.

Il presente contributo intende offrire qualche spunto di riflessione a partire dalla pronuncia con cui la Corte costituzionale è stata chiamata a intervenire sulla legittimità della normativa in tema di riassegnazione anatomica e anagrafica del sesso e sulla questione del c.d. terzo sesso[1].

Il caso all'esame del giudice di merito riguardava un uomo trans o meglio una persona di identità non binaria che, anagraficamente registrato come donna, non si riconosceva in nessuno dei due generi, pur definendosi incline al "polo maschile". Durante gli anni universitari, questi aveva assunto una identità alias maschile, divenuta identità sociale, e ottenuto dalle strutture sanitarie pubbliche una diagnosi di disforia o incongruenza di genere[2], per identificazione non binaria, con propensione alla componente maschile. La persona aveva dunque inoltrato una domanda giudiziale per ottenere la rettificazione del sesso da "femminile" ad "altro", con contestuale cambiamento del prenome così da vedersi riconosciuto quello maschile già in uso nelle relazioni sociali; aveva altresì sottoposto all'autorità giudiziaria la richiesta di sottoporsi a ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide necessario per completare la transizione già in atto da anni.

Con una pronuncia dal dispositivo doppio, la Corte ha deciso il caso nei termini di una inammissibilità quanto alla richiesta di vedersi ascritto a un sesso "altro", né maschile, né femminile, e con un accoglimento parziale quanto alla necessaria autorizzazione per l'accesso all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali.

2. I profili ricostruttivi dell'ordinanza di rimessione.

Rinviando al prosieguo della trattazione argomentazioni a supporto di tale affermazione, può anticiparsi sin d'ora che tale pronuncia non segna alcun punto definitivo, né passi avanti rispetto allo stato dell'arte, al contrario lasciando aperti spiragli (o voragini che dir si voglia) sotto il profilo applicativo. Non poche le perplessità che devono sottolinearsi sul piano teorico, ma che richiedono in primo luogo la ricostruzione del caso oggetto del giudizio *a quo* poiché è dalla sua specificità che

---

[1] Si tratta dell'oramai nota sentenza 143/2024, su cui numerosi sono stati i commenti. *Ex multis*, v. 2N. POSTERARO, *La Corte costituzionale interviene sui diritti delle persone trans: cosa cambia?*, in *lacostituzione.info*, 5 Agosto 2024; F. CALECA, *Pronti ma non del tutto. La Corte Costituzionale di fronte al superamento del binarismo di genere*, in *dirittocomparati.it*, 19 Settembre 2024; P. MEZZANOTTE, *Identità di genere non binaria e altre questioni in una recente pronuncia della Corte costituzionale*, in *Nomos*, 3, 2024, 1-13; A. BERTINI, *Nota a Corte cost., sentenza n. 143 del 2024: il riconoscimento delle identità non binarie secondo la Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 2, 2025, 101-113; A. GRANATO, *Corte e legislatore di fronte al riconoscimento delle identità non binarie: una lettura in parallasse. Nota Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*, in *Osservatorio AIC*, 4, 2025, 153-172;

F. BOLDRIN, *Recenti sviluppi della disciplina legale della rettificazione dell'attribuzione del sesso di cui alla legge 14.04.1982, n. 164. Note a margine di Corte cost., 23.07.2024, n. 143*, in *Rivista di Biodiritto-Biolaw Journal*, 3, 2025, 131-156; R. PARIGIANI, *Corpi, prassi e pratiche alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale*, in *Rivista di Biodiritto-Biolaw Journal*, 3, 2024, 35-49.

[2] Questa è l'espressione utilizzata dalla Corte costituzionale.

deve partirsi nella comprensione degli impliciti, dei non detti, da cui inevitabilmente discenderanno effetti significativi sul piano pratico.

Come noto, il giudice *a quo* aveva sollevato la questione legittimità costituzionale a partire da due disposizioni in tema di rettificazione di attribuzione di sesso[3] che, alla luce della loro indipendenza, appare però opportuno suddividere sia nella ricostruzione del caso, sia nella trattazione, per poi raccogliere gli spunti comuni che pare di poter individuare.

2.1. La questione di legittimità sul c.d. "terzo sesso" o meglio sul sesso "altro".

Il primo profilo su cui la Corte è stata chiamata a intervenire riguardava una disposizione della legge che nel 1982 aveva introdotto in Italia la possibilità di rettificare il sesso anatomico e anagrafico, in forza di una sentenza che autorizzava tali modifiche, senza però che venissero contemplate ipotesi ulteriori rispetto al maschile e al femminile[4]; oggetto dell'ordinanza è dunque la parte della normativa che presuppone, e al tempo stesso impone, il binarismo.

Individuando i parametri negli artt. 2, 3, 32 e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, il giudice *a quo* ha argomentato in punto di rilevanza, sostenendo l'esclusione di qualsiasi interpretazione conforme e adeguatrice della disposizione sospettata di incostituzionalità, in ragione dell'impossibilità di introdurre un genere non binario nel sistema ordinamentale italiano[5].

Quanto alla non manifesta infondatezza, con alcune riflessioni non del tutto corrette, il remittente aveva ricordato come la psicologia sociale avesse ormai acquisito una concezione non binaria dell'identità di genere, richiamando l'asserito condiviso presupposto che il genere stesso non sia determinato unicamente dal dato morfologico e cromosomico, ma pure da fattori sociali e psicologici[6] e dunque assumendo implicitamente la dicotomia sesso/genere[7]. Richiamate la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'identità sessuale e le pronunce sul terzo genere rese da alcune Corti costituzionali europee, ha poi considerato l'impossibilità di riconoscere

---

[3] Oggetto della questione di costituzionalità sono gli artt. 1, l. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e 31, co. 4, d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

[4] L'oggetto della questione è dunque l'art. 1 della legge n. 164 del 1982, «nella parte in cui afferma che "la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali", anziché prevedere che "la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita ovvero altro sesso diverso da quello maschile e femminile a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali"».

[5] Pt. 1.2 RIF.

[6] Non è infatti la psicologia sociale, ma quella che studia l'età evolutiva e gli aspetti cognitivi a venire in causa rispetto a tali profili. Inoltre, sembra emergere una certa confusione tra l'identità sessuale e l'identità di genere rispetto alla quale vi è una generale condivisione quanto al suo essere soggetta a un forte contagio sociale nei Paesi occidentali, soprattutto in età infantile e adolescenziale.

[7] Sul punto, si tornerà *infra*, v. par. 4.2.

l'autopercezione non binaria dell'individuo nei termini di una vera e propria violazione degli artt. 2, 32, 117, co. Cost. (in relazione all'art. 8 CEDU), in quanto lesione inflitta all'identità, alla salute e al rispetto della vita privata e familiare della persona[8]. A parere della Corte remittente, su tale ultimo profilo l'ingerenza determinata dalla norma censurata non risponderebbe infatti ai canoni di necessità e proporzionalità enucleati dalla giurisprudenza di Strasburgo nell'interpretazione dell'art. 8 CEDU. Ciò in ragione del suo carattere assoluto e per l'assenza di qualunque possibile bilanciamento[9]; secondo il giudice, infatti, il sacrificio del diritto individuale della persona con identità non binaria non potrebbe trovare giustificazione nell'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici, in particolare quanto all'esatta differenziazione tra i generi presupposta dall'attuale sistema di diritto familiare[10]. La disposizione impugnata violerebbe altresì il principio di uguaglianza, poiché a coloro che percepiscono un'identità di genere non binaria sarebbe preclusa la rettificazione di sesso consentita invece alle persone con identità binaria, in tal modo evidenziandosi un'irragionevole lacuna nella norma censurata[11].

Nella propria costituzione in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva chiesto di dichiarare la questione inammissibile o non fondata, ritenendo l'intervento richiesto al di fuori dei poteri della Corte in quanto tale da implicare «scelte affidate alla discrezionalità politica del legislatore»[12]. In particolare, l'inammissibilità della questione sul binarismo di genere è eccepita in ragione della creatività del *petitum*, peraltro criticamente rilevandosi di dare per scontata l'esistenza di un sesso diverso dal maschile e femminile, di sovrapporre i pur distinti concetti di transessualità e intersessualità[13], nonché quanto al riferimento al parametro convenzionale, giacché la Corte europea dei diritti umani non avrebbe mai statuito «che la tutela della percezione di genere richieda l'inserimento nei registri di stato civile di un terzo sesso, come vorrebbe il giudice a quo»[14]. Inoltre, l'Avvocatura di Stato segnala criticamente come si diano «per scontate risultanze scientifiche, come l'esistenza di un sesso diverso da quello maschile e femminile, sulle quali invece la comunità scientifica è ben lontana dall'aver raggiunto un consenso e un'opinione pienamente condivisa»[15]. Nel merito, si argomenta per la non fondatezza, poiché «l'identità di genere, per sua natura mutevole, anche giornalmente se del caso – si pensi al caso dei

[8] V. *infra*, par. 4.1, quanto all'analisi del fondamento costituzionale del riconoscimento di un'identità non binaria.

[9] Anche su tale punto si tornerà *infra*, par. 4.1, per verificare se l'interrogativo non sia piuttosto da porre quanto all'assestarsi del bilanciamento, piuttosto che alla sua assenza.

[10] In tale passaggio, il giudice a quo sembra presupporre che sia questo che entra in bilanciamento, ma come si vedrà altre potrebbero essere le argomentazioni: v. *infra*, par. 4.1.

[11] Pt. 1.3 RIF.

[12] Pt. 2.1 RIF.

[13] L'utilizzo di tali espressioni è da rimarcare alla luce del cambiamento che vede più comunemente il ricorso a condizione trans e condizione intersex.

[14] Pt. 2.1 RIF.

[15] Pt. 2.1 RIF.

"genderfluid" – non è un dato che si presta a essere fatto oggetto di attestazioni di stato civile»[16], che quindi ragionevolmente il legislatore baserebbe sull'identità sessuale, quale dato provvisto di stabilità. Ciò nonostante la differente evoluzione del diritto dell'Unione europea, la cui competenza però «si arresta alla definizione di un perimetro normativo orientato ad escludere opzioni normative lesive della piena esplicazione del diritto all'identità di genere non già a conformare positivamente in un senso o nell'altro le scelte del legislatore nazionale, ove il rispetto dei diritti fondamentali della persona sia soddisfatto»[17].

La parte intervenuta richiama invece gli approdi scientifici sull'esistenza dell'identità di genere non binaria accolti in numerosi ordinamenti europei e nello stesso diritto dell'Unione[18], per cui argomenta che il mancato riconoscimento di una identità "altra" rispetto al maschile e al femminile lederebbe un diritto fondamentale della persona nella sua dimensione sociale, e quindi l'art. 2 Cost. Violato sarebbe pure l'art. 32 Cost., in quanto dalla negazione dell'identità non binaria risulterebbe compromesso il benessere psicofisico della persona, esposta, soprattutto nella fase vulnerabile dell'adolescenza, «ai rischi di autolesionismo, alle spinte suicidarie, alle situazioni di emarginazione e di anoressia che troppo spesso rappresentano le narrazioni che giungono nelle aule dei tribunali d'Italia»[19]. A supporto, viene pure richiamato un *consensus* europeo ritenuto sufficiente a ricondurre la tutela delle persone non binarie nell'alveo dell'art. 8 CEDU, attraverso l'art. 117, co. 1, Cost., che è poi la stessa Corte a problematizzare[20].

Quanto all'intervento degli *amici curiae*, tra i soggetti ammessi *ex* art. 4-*ter*, n.i.[21], l'Osservatorio nazionale sull'identità di genere (ONIG) ha richiamato la letteratura scientifica e

---

[16] Pt. 2.3 RIF.

[17] Pt. 2.3 RIF.

[18] Si cita il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che ha modificato del Regolamento (UE) n. 1024/2012 e che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea.

[19] Pt. 3.1 RIF. Su tale punto, andrebbe problematizzata la sovrapposizione fra il diniego dell'identità di genere e il diniego del riconoscimento giudico del sesso "altro". Andrebbero pure verificati gli studi che supportano tali affermazioni. La complessità della questione impone di considerare come, soprattutto nella minore età, vi sia la necessità di proteggere il minore anche dalla mutevolezza delle sue opinioni e posizioni espresse durante crescita. La questione chiama in causa le cosiddette terapie esplorative, soprattutto quanto alla problematica questione della somministrazione di trattamenti farmacologici che modificano il percorso naturale di crescita della persona.

[20] Pt. 3.1 RIF.

[21] Un *amicus curiae* non è invece stato ammesso per mancato rispetto dei tempi.

Come noto, è del 2020 la modifica che consente, nei giudizi in via incidentale, in quelli in via principale o per conflitto tra enti o poteri, l'ingresso di «formazioni sociali senza scopo di lucro e [a]i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità» che non divengono parte del processo. V. delibera dell'8 gennaio 2020, pubblicata in G.U. 22 gennaio 2020, di modifica delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La Corte decide circa l'ammissibilità degli interventi di terzi in giudizio, con particolare riferimento, nei giudizi incidentali, ai «titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» (così il novellato art. 4 n.i.). Per i lavori che si sono occupati del tema dalla prospettiva dei vantaggi, in chiave di garanzia di pluralismo sociale, e dei rischi, ad esempio quanto alla percepita politicizzazione delle decisioni della Corte v. almeno, P. RIDOLA, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, in *Federalismi.it*, 2, 2020, pp. 1-8; A. RUGGERI, *La "democratizzazione" del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi*, in *Giustizia insieme*, disponibile all'indirizzo: *giustiziainsieme.it*, 24 gennaio 2020; L.

raccomandazioni sovranazionali orientate al riconoscimento dell'identità di genere delle persone non binarie, enfatizzando il «primato della scienza sul diritto». L'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford ha portato all'attenzione dei giudici costituzionali gli esiti di un'indagine nazionale condotta tra le persone non binarie, circa la percezione negativa del binarismo di genere proprio dell'ordinamento italiano, precisando tuttavia come la tutela antidiscriminatoria non richiederebbe in realtà l'introduzione di un «terzo genere» di stato civile, essendo sufficiente garanzia la cancellazione dell'attribuzione di un sesso nel quale l'individuo non si identifica, questione che non è però oggetto del giudizio.

Posizionato in termini decisamente distanti, il Centro Studi "Rosario Livatino" ha invece argomentato come accogliere la questione e ammettere che «[a]i fini della rettificazione anagrafica sarebbe di fatto decisivo il solo dato puramente soggettivo della percezione di sé come persona neutra», sovvertirebbe quel bilanciamento legislativo tra il diritto all'identità delle persone con disforia di genere e l'interesse pubblico all'attribuzione del sesso su base biologica. Né peraltro sarebbe rinvenibile un'obbligazione positiva di fonte convenzionale quanto all'impostazione non binaria dei registri di stato civile, come confermato dalla Corte europea dei diritti umani[22]. Su tale punto, la parte del giudizio *a quo* ha successivamente consegnato una memoria argomentando come la decisione richiamata non avesse carattere ostativo, trattandosi di un ambito giuridico «in forte evoluzione», nel quale «proprio in questi anni si registra l'emergere di un consenso» orientato alla tutela delle persone non binarie[23].

2.2. La questione di legittimità sulla necessaria autorizzazione all'intervento chirurgico "quando necessario"

L'altro profilo di incostituzionalità individuato dal giudice remittente era individuato nella normativa di matrice processuale modificata nel 2011 nell'ambito di una riforma dei riti in chiave di semplificazione e che aveva raccolto e adattato processualmente quanto già contenuto nella legge del 1982[24], sospettata della violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.

VIOLINI, *Accesso alla Corte costituzionale: quale ruolo per gli enti di terzo settore*, in *Vita*, disponibile all'indirizzo: *vita.it*, 5 febbraio 2020; A.M. LECIS, *La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere* amicus curiae *e esperti dalla porta principale*, in *Diritti comparati*, disponibile all'indirizzo: *dirittocomparati.it*, 23 gennaio 2020.

[22] Corte EDU, sentenza 31 gennaio 2023, *Y. contro Francia*.

[23] Pt. 5.1 RIF.

[24] L'art. 31, co. 4, d. lgs. 150/2011, dispone che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3», raccogliendo quanto contenuto nell'art. 3, l. 164/1982 (abrogato dall'art. 34, co. 39, lett. c, d.lgs. 150/2011), a mente del quale «[i]l tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza» (co. 1) e che «[i]n tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio» (co. 2).

Anche nella nuova formulazione, la normativa imponeva l'autorizzazione giudiziaria, quando risulta necessario l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante un trattamento medico-chirurgico[25]. Non si era dunque intervenuti sulla "struttura unitaria ed eventualmente bifasica del procedimento di rettificazione"[26], per cui si autorizza l'intervento e successivamente, dopo l'intervento e previa ulteriore verifica giudiziaria, si autorizza il cambio del nome, assoggettando la procedura al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale più rapida e meno onerosa anche economicamente.

La rilevanza viene motivata poiché, in caso di accoglimento, la persona interessata potrebbe accedere agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali su base esclusivamente sanitaria e dunque il procedimento giudiziale dovrebbe concludersi con una sentenza in rito di difetto assoluto di giurisdizione, poiché la normativa che subordina i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali alla preventiva autorizzazione del giudice è inequivocabile al punto da escludere qualsiasi interpretazione conforme e adeguatrice.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* richiama l'approdo della giurisprudenza costituzionale sulla non necessarietà dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione di attribuzione del sesso[27], dubitando «della ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico che dovrebbe per contro essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica»[28]. Ricorda anche i limiti, riconosciuti dalla Corte costituzionale, alla discrezionalità legislativa nella materia della pratica terapeutica[29], in cui la regola dovrebbe essere l'autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, opera le scelte professionali[30]. Secondo il giudice di prime cure, la scelta del legislatore di sottoporre gli interventi chirurgici all'autorizzazione del tribunale non risponderebbe a necessità e proporzionalità, giacché tempi e costi della procedura giudiziale ostacolerebbero l'affermazione del diritto del paziente che pure abbia ottenuto un'indicazione medica favorevole, dalla quale peraltro ritiene che il giudice potrebbe difficilmente discostarsi, andando a collidere con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., per l'ingiustificata compressione dell'autodeterminazione individuale e del diritto alla salute che ne deriverebbe. Il giudice ritiene

[25] Art. 31, co. 4, d.lgs. 150/2011, «nella parte in cui prevede che "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3"».

[26] Pt. 4.5 CID.

[27] Corte cost. 221/2015.

[28] Pt. 1.3.2 RIF.

[29] Corte cost. 151/2009.

[30] Sul punto si tonerà, ma si ricordi sin d'ora come con le pronunce del 2015, sia la Corte di Cassazione (15138), sia la Corte costituzionale (221) hanno riconosciuto come il giudice non agisca in autonomia, ma con il supporto dei sanitari. Sul punto, v. *infra*, par. 4.1.

pure irragionevole la disparità di trattamento fra chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali per una disforia di genere e chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico di altra natura, ma ugualmente irreversibile, poiché soltanto per il primo viene richiesta l'autorizzazione del tribunale, oltre alla valutazione sanitaria[31]. Secondo il giudice, il regime autorizzatorio non sarebbe giustificato neppure dall'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche sotto il profilo della definizione del genere, poiché a tale interesse corrisponderebbe la verifica giudiziale sul completamento della transizione ai fini della rettificazione anagrafica, mentre resterebbe ad esso estranea l'autorizzazione ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.

Nella costituzione in giudizio, la Presidenza del Consiglio propende per una pronuncia di inammissibilità per difetto di rilevanza, non risultando che vi sia stato un diniego di autorizzazione all'intervento chirurgico; secondo l'Avvocatura dello Stato, poiché «è la stessa parte ricorrente ad aver applicato la norma in questione nel promuovere il giudizio da cui è scaturito l'incidente di costituzionalità, rivolgendosi al giudice prima che al medico», essa «non può dolersi *ex post* dell'asserita illegittimità di quella stessa norma, che non viene in rilievo nella soluzione della controversia *sub iudice*»[32]. Ed in ciò emergerebbe l'inammissibilità della censura poiché il suo accoglimento negherebbe la *potestas iudicandi* del medesimo giudice adito dalla parte[33]. In subordine, si argomenta per l'infondatezza, essendo «del tutto ragionevole affidare al giudice il vaglio ultimo sull'effettiva appropriatezza dell'intervento chirurgico»[34], nell'ambito di una valutazione complessiva, «che non si limita al solo aspetto medico, ma determina rilevanti conseguenze sociali». Per questo, non sarebbe prospettabile una disparità di trattamento rispetto ad altri interventi sanitari irreversibili, ma tali da non influire sullo stato civile della persona, i quali, proprio per questa ininfluenza, non esigerebbero un vaglio ulteriore a quello medico[35]. L'Avvocatura dello Stato ricorda pure il peculiare impatto sociale della rettificazione anagrafica di sesso che giustificherebbe la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale circa l'appropriatezza dell'intervento chirurgico, ferma restando la possibilità per l'interessato di «operarsi con costi a proprio carico anche al di fuori del sistema sanitario nazionale, se ha urgenza tale da non poter attendere il vaglio giudiziario richiesto dall'ordinamento»[36].

Quanto alla parte costituita, essa ritiene che subordinare all'autorizzazione giudiziale l'effettuazione dell'intervento chirurgico avvertito come necessario dalla persona transessuale

---

[31] Su tali profili che chiamano in causa l'uguaglianza sotto il profilo della (ir)ragionevolezza delle differenziazioni e su come nel caso della transizione si tratti di un intervento chirurgico che conduce a una modifica dell'identità, dunque con effetti e valenza pubblicistica, si tornerà, v. *infra*, par. 4.1.

[32] Pt. 2.2 RIF.

[33] Pt. 2.2 RIF.

[34] Pt. 2.4 RIF.

[35] Pt. 2.4 RIF.

[36] Pt. 2.4 RIF.

lederebbe il diritto fondamentale all'autodeterminazione terapeutica, violando così l'art. 2 Cost., anche per i tempi e i costi del processo[37]. La violazione dell'art. 3 Cost. viene rilevata nell'esigere l'autorizzazione del tribunale per un intervento chirurgico sorretto dall'alleanza tra medico e paziente, poiché sarebbe per un verso irragionevole, trattandosi di un intervento lecito in sé, e per altro verso discriminatorio, ricordandosi come «[q]uanto ad analoghi interventi di natura terapeutica riconducibili non alla disforia di genere, ma a patologie oncologiche, infatti, l'orchiectomia o l'isterectomia sono rimesse esclusivamente al giudizio medico e al consenso del paziente»[38]. La discriminazione sarebbe «aggravata dallo stigma che rappresenta l'autorizzazione giudiziale riservata specificamente alle persone trans adulte»[39], sostanzialmente parificate all'incapace, in contrasto con i principi di autonomia del paziente consacrati dalla legge sul consenso informato[40]. Lo stigma indotto dal regime autorizzatorio sarebbe inoltre «profondamente lesivo della dignità delle persone trans, tanto più in un contesto in cui la scienza medica internazionale ha depatologizzato la loro condizione»[41], con una violazione indicata come "macroscopica" dell'art. 32 Cost., poiché il ritardo o il diniego dell'autorizzazione giudiziale impedirebbero al medico di eseguire e al paziente di ricevere un trattamento che essi reputano necessario. La parte richiama anche altri parametri – art. 13, co. 1, Cost., sotto il profilo dell'inviolabilità della libertà personale del transessuale; art. 97, co. 2, Cost., per l'aggravio sull'amministrazione giudiziaria di un compito improprio; art. 117, co. 1, Cost., in relazione sia all'art. 8 CEDU, sia rispetto agli artt. 3 e 4 della direttiva 2004/113/CE[42] – comunque irrilevanti dal momento che, come noto, non è possibile integrarli[43]. La memoria ricorda anche l'irragionevolezza e l'obsolescenza della previsione dell'autorizzazione giudiziale per l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, che non potrebbe essere accostata alla prescrizione legale del vaglio giudiziario per la donazione di rene tra viventi, giacché, a differenza della persona transessuale, «il donatore non tutela la propria salute e non è un paziente nel momento in cui l'autorizzazione è data»[44]. Secondo la parte, dunque, mentre comprimerebbe il diritto individuale all'autodeterminazione terapeutica, il regime autorizzatorio risulterebbe ormai privo di qualunque giustificazione, soprattutto dopo l'approvazione della legge 219/2017 sul

[37] È da rilevare come questa affermazione della Corte non trovi conferma nella realtà.

[38] Pt. 3.2 RIF.

[39] Pt. 3.2 RIF.

[40] L. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).

[41] Pt. 3.2 RIF.

[42] Si tratta della Direttiva che fissa il divieto di discriminazione nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura che, insieme all'art. 8 CEDU, sarebbe violata dall'ingerenza pubblica nella vita privata e familiare della persona transessuale e dall'ostacolo ad essa frapposto nell'accesso alla prestazione sanitaria. L'Italia ha provveduto al recepimento con una modifica del c.d. Codice per le pari opportunità fra uomo e donna, d. lgs. 19/2006.

[43] Fluviale è la giurisprudenza costituzionale sulla non possibilità di ampliare il *thema decidendum* del giudizio incidentale. Solo nell'ultimo biennio, v. *inter alia*, n. 112 e n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e n. 161 del 2023.

[44] Pt. 5.2 RIF.

consenso informato e dopo la pronuncia 242/2019 per le quali persino «[l]a dignità del fine vita è stata garantita senza la necessaria intermediazione dell'autorità giudiziaria»[45].

Relativamente a tale questione, nel proprio intervento, Rete Lenford-Avvocatura per i diritti LGBTI sostiene come il regime autorizzatorio sia gravemente lesivo del diritto della persona all'autodeterminazione terapeutica, in quanto il vaglio del tribunale si risolverebbe in una «superfetazione decisionale» sul corpo altrui, mentre il Centro Livatino lo ritiene ragionevole poiché diretto a «tutelare il soggetto interessato, il quale, trovandosi in una situazione di particolare fragilità esistenziale proprio a causa della patologia dalla quale è affetto, potrebbe assumere decisioni estremamente gravi ed irreversibili senza la necessaria consapevolezza ed informazione che possono darsi solo in un rapporto autentico di cura»[46].

3. Un dispositivo doppio per un nulla di fatto.

Dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, nonché la genesi della legge 164 e parte della giurisprudenza costituzionale intervenuta[47], la Corte giunge, non senza qualche banalizzazione[48], a un dispositivo doppio. Con una pronuncia di illegittimità parziale, dichiara incostituzionale la normativa relativa all'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico nella parte in cui la prescrive anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dal tribunale stesso "sufficienti" per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso[49]. Opta invece per una classica inammissibilità per discrezionalità del legislatore circa la questione di legittimità costituzionale relativa al c.d. terzo sesso o sesso "altro"[50].

3.1. L'inammissibilità per discrezionalità del legislatore sul "terzo sesso" o sesso "altro".

Quanto alla questione relativa all'introduzione del c.d. terzo sesso o di un sesso "altro" differente dal maschile e dal femminile, la Corte decide per la inammissibilità per discrezionalità del legislatore, argomentando in ragione delle ricadute sistematiche che eccederebbero il perimetro del sindacato della Corte che pure richiama i manuali diagnostici delle patologie mentali, secondo i quali sia la disforia di genere (DSM5, «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders»), sia l'incongruenza di genere, (secondo quanto stabilito dall'ICD-11, «International Classification of Diseases»), possono attenere a «some alternative gender».

[45] Pt. 5.2 RIF.
[46] Pt. 4.3 RIF.
[47] Corte cost. 161/1985; 221/2015.
[48] Molti potrebbero essere esempi che si richiameranno nel prosieguo.
[49] Art. 31, co. 4, d. lgs. 150/2011.
[50] Art. 1, l. 164/1982.

La Corte richiama pure i "non pochi" ordinamenti europei che ammettono le identità non binarie, tra cui quello tedesco, con la recente legge sull'autodeterminazione in materia di registrazione del sesso[51], e le pronunce di alcune Corti costituzionali, come quella belga che ha censurato la delimitazione binaria della disciplina legislativa della transizione di genere, stigmatizzando l'ingiustificata disparità di trattamento fra chi sente di appartenere al sesso maschile o femminile e chi invece non si identifica in alcuno dei predetti generi[52].

Viene poi ricordata l'evoluzione del diritto dell'Unione europea che, per favorire la circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri, ha approvato una normativa che prevede moduli standard recanti alla voce «sesso» non due diciture, ma tre, «femminile», «maschile» e «indeterminato»[53].

La Corte ricorda però come gli ordinamenti non siano univoci sul punto e come i giudici di Strasburgo abbiano recentemente escluso l'esistenza di un'obbligazione positiva di registrazione non binaria per gli Stati *ex* art. 8 CEDU, non potendosi ritenere ancora sussistente un *consensus* europeo al riguardo[54]; sulla stessa linea, si colloca la Corte suprema del Regno Unito, che ha negativamente statuito a proposito dell'identificazione non binaria tramite marcatore "X" sui passaporti[55], per ciò giungendo a una pronuncia di inammissibilità.

3.2. Il dispositivo di accoglimento parziale.

Sulla questione dell'autorizzazione all'intervento, la Corte si pronuncia con una declaratoria di illegittimità parziale della normativa impugnata, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., restando assorbite le altre censure (artt. 2 e 32 Cost.)[56]. Viene dichiarata incostituzionale la previsione dell'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

La pronuncia cristallizza così gli approdi già consolidati nel proprio precedente (221/2015) in cui si era esclusa l'obbligatorietà dell'intervento, «corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di

[51] «Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag SBGG».
[52] Arrêt n° 99/2019 del 19 giugno 2019.
[53] V. *supra*, nota 18.
[54] Corte Edu, sentenza 31 gennaio 2023, *Y. contro Francia*.
[55] sentenza 15 dicembre 2021, Elan-Cane, UKSC 56.
[56] Non sembra di doversi soffermare sull'osservazione del giudice delle leggi secondo cui tornare a forme procedimentali più snelle deriverebbe dall'attrazione delle controversie di rettificazione nell'ambito di applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie. Si tratta dell'attrazione delineatasi nel quadro dell'elaborazione delle disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).

transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere»[57]. Posto che quest'ultima è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)», il trattamento chirurgico era stato quindi "riconfigurato" «non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione», bensì «come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»[58].

Nel tracciare il tessuto argomentativo, la Corte ricorda come «l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione»[59]; tuttavia, «ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato»[60], sicché «va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione»[61].

La Corte ricorda le origini della previsione dell'autorizzazione giudiziale che rappresentava una sorta di cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 al momento della sua approvazione. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, il giudice delle leggi non ritiene però questa prescrizione manifestamente irragionevole, valutandola quindi non "esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa", considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte da tali interventi sul corpo della persona interessata[62].

Secondo la Corte il regime autorizzatorio è invece divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'effetto delle due decisioni del 2015 della Corte di cassazione e della stessa Consulta[63] sul quadro normativo; avendo tali pronunce escluso l'obbligatorietà dell'intervento chirurgico poiché rappresenta solo un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»[64], diviene necessario ma al tempo stesso sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata»[65]. Posto che tale percorso può compiersi già

[57] Pt. 4.3 CID. Si rimarca l'uso, da parte della Corte, dell'espressione "percorso di transizione", per quanto oggi le prassi e lo stesso diritto vivente utilizzino piuttosto "riaffermazione di genere".
[58] Pt. 4.3 CID.
[59] Pt. 4.4 CID.
[60] Pt. 4.4 CID.
[61] Corte cost. 180/2017 e ord. 185/2017.
[62] Pt. 6.2 CID.
[63] Corte di cassazione, I civ., 20 luglio 2015, n. 15138; Corte cost. 221/2015.
[64] Corte cost. 221/2015.
[65] Corte cost. 180/2017.

mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza interventi chirurgici, a parere della Corte la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale si pone come irragionevole poiché, in tal caso, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione[66]. Proprio il mutato quadro normativo e giurisprudenziale, secondo cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere rispetto a una transizione già sufficientemente avanzata, viene posto alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che spesso autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa[67]. Questo sarebbe il caso oggetto del giudizio *a quo*, in cui la persona interessata ha «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione»[68]. Proprio in ragione di ciò, "l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico" non può dirsi necessario alla pronuncia, comunque potendo intervenire successivamente, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona; né peraltro la prescritta autorizzazione giudiziale corrisponde ancora alla *ratio legis*.

La Corte ritiene non fondata l'eccezione di difetto di rilevanza sollevata al riguardo dalla difesa statale, assumendo la non pertinenza della deduzione dell'Avvocatura per cui «è la stessa parte ricorrente ad aver applicato la norma in questione nel promuovere il giudizio da cui è scaturito l'incidente di costituzionalità, rivolgendosi al giudice prima che al medico», poiché è proprio la disposizione oggetto di censura, nella formulazione vigente, a prescrivere tale sequenza. Non condivide neppure l'argomento della facoltatività dell'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico, ad esempio rispetto a chi si sia sottoposto all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali senza l'autorizzazione giudiziale che non per questo perde il diritto alla rettificazione anagrafica[69], argomento speso dall'Avvocatura generale nella trattazione di merito e che tuttavia – ove fosse fondato – inciderebbe proprio sulla rilevanza delle questioni. Secondo la Corte è evidente che si tratta di due piani differenti, posto che le conseguenze dell'eventuale mancata autorizzazione non possono riflettersi sulla relativa prescrizione, tuttora vigente.

Si tratta dunque di un esito che ricalca gli approdi già fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità a partire dal 2015 e che dunque si risolve in un nulla di fatto,

---

[66] Dovrà riprendersi la questione dell'asserito impatto di questa sentenza, come pure delle pronunce del 2015, sul dettato normativo che già consentiva, a parere di chi scrive di intendere l'intervento come possibile e non come necessario, riferendosi al "quando", dunque al "se" necessario.

[67] Tribunale ordinario di Padova, sez. I civile, sent. 17 giugno 2024; Tribunale ordinario di Torino, sez. VII civile, sent. 27 marzo 2024. Possono esprimersi dubbi circa la compatibilità a costituzione di tale interpretazione poiché sembra forzare i confini dell'interpretazione.

[68] Pt. 6.2.3 CID.

[69] Corte di cassazione, I civ., ord. 14 dicembre 2017, n. 30125

essendosi la Corte sottratta alla chiamata in causa relativa alla soppressione dell'istituto dell'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico che comunque permane.

4. Gli snodi problematici, fra tutela della salute, autodeterminazione e uguaglianza: la pretesa di una neutralità e la centralità del corpo.

La lunga e certosina ricostruzione degli aspetti processuali appare fondamentale per provare a sciogliere gli interrogativi che, implicitamente ed esplicitamente, hanno animato l'incidente di costituzionalità.

Non teme smentite il fatto che la Corte non ha certo contribuito a fare chiarezza su un tema scivoloso e complesso come quello relativo al riconoscimento delle identità non binarie, né può dirsi aver assunto una posizione definitiva sull'autorizzazione all'intervento, dovendosi valutare deludente l'esito del giudizio nel suo insieme[70].

4.1. Il superamento della centralità della salute e lo slittamento sull'autodeterminazione: conseguenze e possibili rischi.

Per consentire una messa a fuoco dei principali aspetti problematici emersi dalla pronuncia e in gran parte rimasti insoluti, appare utile articolare la riflessione attorno alcuni macro temi, nel tentativo di argomentare il giudizio complessivamente negativo che sulla pronuncia deve esprimersi.

Il primo profilo che pare centrale nella disamina della decisione della Consulta riguarda il ruolo assunto dalla autodeterminazione, a scapito dalla salute che risulta decisamente superata o quanto meno marginalizzata nel suo insieme.

La questione non è secondaria poiché ammettere lo slittamento della tutela costituzionale della persona trans o non binaria sull'autodeterminazione e sulla libertà di scelta, in luogo della salute, rappresenta il travolgimento di quel punto di equilibro raggiunto dal legislatore del 1982 nel bilanciare i diversi diritti e interessi che vengono in causa, come pubblicità degli status, tutela della salute della persona. A prescindere da come rappresenti il superamento di un dato storico (che muoveva anche dalla considerazione dell'ordine pubblico) e ricordando le origini della normativa nata per tutelare la salute della persona e non la sua libertà di scelta, la questione non può essere banalizzata come la Corte fa nella sentenza 143. Peraltro, la stessa giurisprudenza costituzionale ha sempre mantenuto una unità fra salute, identità e autopercezione, assumendo l'identità di genere per come intreccia il diritto alla salute e l'identità sessuale, quale aspetto che caratterizza la personalità radicandolo, già a partire dal 1985, nell'art. 2[71]. In ragione di ciò, pare

[70] In senso decisamente contrario N. POSTERARO, *La Corte costituzionale interviene sui diritti delle persone trans*, cit., che pone grande enfasi sul riconoscimento delle persone non binarie e offre una positiva lettura della sentenza.

[71] Corte cost. 161/1985.

certamente criticabile la supina accettazione dell'elemento volontaristico quale unico fondamento del riconoscimento delle tutele costituzionali che, nel soppiantare la salute e nel non dipanare la confusione fra un supposto e autonomo diritto soggettivo all'identità e la posizione di tutela della salute, presta il fianco a una critica circa i limiti che alla libertà di scelta devono essere posti. È ben nota la posizione della giurisprudenza costituzionale secondo cui non tutto può ricadere nella sfera della libertà di scelta della persona e difficile appare archiviare la naturale differenza sessuale per come caratterizza i corpi, aspetto su cui peraltro si rileva una certa qual confusione anche tra i commentatori. Le istanze riconosciute come legittime di coloro che, in quanto non binari, vogliono sottrarsi a quanto sentono come gabbia identitaria[72] non sembrano potersi considerare come elemento in grado di archiviare, *sic et simpliciter*, la differenza sessuale che è e resta un elemento con cui necessariamente confrontarsi[73], in particolare nell'ambito giuridico. Ciò, in primo luogo, in nome dell'esistenza e della irriducibilità della differenza sessuale; è inoltre la solidarietà sociale a respingere lo schiacciamento sulla esclusiva dimensione individuale come fonte autonoma in grado di fondare un diritto. Nel progetto costituzionale, l'individuo, titolare di un assetto di diritti e libertà, è però collocato all'interno di una comunità e non inteso come singolo, come monade, cui compete la piena scelta di ciò che si vuole o non si vuole essere, senza limite alcuno. È infatti la Carta stessa nel suo insieme a non riflettere un modello individualistico, nel suo essere fortemente segnata dalla solidarietà sociale, in cui la differenza sessuale è assunta e problematizzata e a cui si risponde con interventi attuativi dell'uguaglianza, come le azioni positive, riconoscendo il sesso come elemento, come carattere, che plasma diversi orizzonti di possibilità. È dunque l'idea stessa del diritto a venire in causa, come fatto sociale e comunitario, in nome del quale tutte le qualifiche da cui dipende l'attribuzione di diritti e di doveri devono seguire dei parametri che siano socialmente e comunitariamente certificabili. Far dipendere dalla libertà di scelta individuale la modifica di uno stato aprirebbe a un orizzonte di tensione con l'assetto costituzionale che riconosce la differenza sessuale[74] e che stenterebbe nel confrontarsi con le conseguenze derivanti dal terzo sesso. Così, anche quando all'opzione – ipotizzata in uno degli *amici curiae* ma non oggetto del giudizio di costituzionalità – relativa al superamento *tout court* dell'ascrizione sessuata che neppure convince, non soltanto in ragione della sicura rilevanza dell'ascrizione sessuata quale elemento identitario, ma soprattutto per l'invisibilità in cui ridurrebbe il sesso femminile, nello scenario contemporaneo di profonda e persistente

[72] F. REMOTTI, *Contro l'identità*, Laterza, Bologna, 2001; Y. MOUNK, *La trappola identitaria. Una storia di potere e idee del nostro tempo*, Feltrinelli, Milano, 2024.

[73] R. PARIGIANI, *Corpi, prassi e pratiche alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale*, cit.

Nel nostro Ordinamento, in sostanza, l'ottica binaria e binarista non è imposta attraverso una espressa scelta politica, ma è veicolata come fosse un "fatto naturale" cui conseguirebbe una radicata consuetudine giuridica, che regola ogni aspetto della vita e sulla cui base sono implicitamente od esplicitamente interpretate le norme.

[74] Con tale affermazione, ci si intende posizionare a favore dell'idea di considerare la corporeità come elemento che traccia una marcatura di genere.

subordinazione rispetto al maschile. Appare intuitivo e non bisognevole di particolari argomentazioni rilevare come l'impatto della neutralizzazione non sia il medesimo sul sesso femminile e su quello maschile, posto che l'alterità rispetto a uno standard assunto quale riferimento è da sempre coincidente con il femminile, in contrapposizione al maschile, inteso quale universale[75]. E di certo non basta neutralizzare il binarismo per superare l'assetto impari proprio del contesto contemporaneo, dovendosi prefigurare uno scenario che per tale via rischia invece di riprodurre le gerarchie esistenti, semplicemente nascondendole e rendendole invisibili e non più percepibili. La sfida dovrebbe piuttosto essere quella di riconoscere le differenze, renderle visibili, rilevando le discriminazioni che producono differenze di potere, senza consentire alcuna forma di nascondimento, ma piuttosto prendendone atto e tentando di porle a fondamento di un nuovo ordine in grado di scardinare l'oppressione e la subordinazione.

Rappresenta un aspetto di tale questione anche il passaggio della pronuncia che neppure problematizza il superamento per via giurisprudenziale del doppio passaggio, ricostruito dalla dottrina come procedimento unitario bifasico, ma oggi divenuto monofasico nel diritto vivente. Nei fatti, la giurisprudenza di merito ha plasmato un diritto vivente che ha superato la doppia fase giudiziaria, relativa all'autorizzazione all'intervento e all'autorizzazione al cambio del nome, successiva all'effettuazione dell'intervento, riconducendone l'origine alla modifica normativa del 2011 che però ha in realtà riprodotto – tale e quale – il dettato precedente contenuto nella legge 164 del 1982[76]. Dovendosi precisare la non obbligatorietà dell'intervento che il giudice autorizza soltanto quando (e dunque se) necessario[77], appare quanto meno criticabile che la Corte si limiti a riferirsi a un «orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che spesso autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa»[78], senza sollevare alcuna obiezione quanto alla forzatura interpretativa del disposto normativo, in tal senso ricordando i limiti che al giudice sono assegnati. Il giudice può ben contestare il precetto legislativo, facendo però ricorso all'interpretazione conforme o all'incidente di costituzionalità, diversamente dovendo le sue decisioni collocarsi all'interno del perimetro della normativa.

In generale, non può che ritenersi deludente che la Corte abbia lasciato permanere in vita l'autorizzazione, retaggio di un passato intriso di paternalismo e di oggettivizzazione del corpo e

[75] L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, il Mulino, Bologna, 2005; L. GIANFORMAGGIO, *L'eguaglianza e le norme*, in L. GIANFORMAGGIO, (a cura di), *Scritti per Umberto Scarpelli*, Giuffrè, Milano, 1997.

[76] Peraltro, è da rilevare che la riforma del 2011 ha soltanto modificato il rito, senza intervenire sulle fasi del procedimento che prima della riforma era monofasico, pur venendo interpretato in altro senso.

[77] Sia consentito un rinvio al mio *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Francoangeli, Milano, 2013.

[78] Pt. 6.2.2. CID.

dell'esistenza tutta della persona in transizione, senza neppure sentire il bisogno di motivarlo[79], ma anzi contraddittoriamente riconoscendo che essa ha perso qualsiasi ragion d'essere[80]. Se avesse convincentemente rafforzato l'argomentazione che mette al centro la questione della salute e dunque l'ancoraggio circa l'*an* dell'intervento nella relazione medico-paziente, la decisione avrebbe di certo potuto superare l'autorizzazione, così collocandosi in un alveo di riconoscimento pieno della persona e di tutela del suo benessere come imposto dall'art. 32 Cost. In tal modo, l'approdo sarebbe certamente stato condivisibile poiché in linea con quella piena de-patologizzazione[81] che già da tempo è posta al centro delle rivendicazioni dell'associazionismo, del dibattito giuridico[82] e dell'evoluzione medico-scientifica. La riassegnazione è infatti già sufficientemente presidiata dalla relazione medico-paziente e dalle regole sul consenso informato, al pari di qualsiasi altro intervento peraltro, e nessun bilanciamento può ammettersi in assenza di controinteressi e posizioni costituzionalmente rilevanti. L'aver lasciato permanere l'autorizzazione giudiziaria è dunque molto problematico, ancora più di quanto rilevato dalla dottrina già all'indomani dell'approvazione della legge[83], poiché oggi non pare davvero trovare spazio alla luce del mutato quadro normativo in ambito di trattamenti sanitari, senza che si possano ammettere eccezioni in ragione della peculiarità del trattamento di cui si discute.

Lasciar permanere l'autorizzazione peraltro ancora una volta agganciandola a criteri tanto fumosi quanto incerti (come il livello «già sufficientemente avanzato» della transizione), finirà per riproporre le medesime questioni problematiche già emerse negli anni, con inevitabili effetti sulla giurisprudenza, come già mostrato dai primi casi. Molti sono infatti i dubbi a partire dal come agirà la struttura ospedaliera nel caso di una pronuncia che, pure a fronte della volontà della persona, dichiari l'intervento non necessario o il non luogo a provvedere, poiché la transizione è in uno stato già «sufficientemente avanzato». Il dubbio è se accetterà di eseguire l'intervento sulla base di certificazioni di operatori del privato sociale o di medici esterni alla propria struttura o richiederà un supplemento nel percorso di transizione, imponendo la ripresa di colloqui e step intermedi presso la propria struttura ospedaliera, di fatto allungando e aggravando il procedimento. Un ulteriore interrogativo riguarda il chi e come valuterà il «già sufficientemente avanzato» livello del percorso di transizione, se il giudice con il supporto dei sanitari, dunque in nulla cambiando rispetto al passato[84], o in autonomia, entrando in valutazioni che di certo non

[79] B. PEZZINI, *Il binarismo di genere come problema di biodiritto*, in *BioLaw Journal-Rivista di biodiritto*, 1, 2023, 59-65.

[80] Pt. 6.2.2. CID.

[81] Più che di de-patologizzazione, sarebbe forse più opportuno riferirsi alla de-giurisdizionalizzazione.

[82] F. SACCOMANDI, *Spesso non binarie, sempre non conformi: la "piena depatologizzazione" delle soggettività trans*, in GenIUS, 2, 2020, 1-21.

[83] Aveva criticato la ratio dell'autorizzazione già nel 1984: B. PEZZINI, *Transessualismo, salute e identità sessuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 465.

[84] Così, già avevano statuito Corte cost. 221/2015 e Corte Cass. 15138/2015.

possono vederlo come esperto. Ancora, non vi è chiarezza di cosa potrà accadere qualora la persona abbia già cambiato i documenti e voglia operarsi, circa il come debba agire a fronte del difetto di giurisdizione da parte del giudice e della probabile difficoltà dell'ospedale a intervenire in assenza di una pronuncia autorizzatoria. Il dubbio è se la persona potrà "utilizzare" e produrre l'originaria pronuncia, ammesso che autorizzasse l'intervento, o se invece dovrà nuovamente agire in giudizio, con il rischio però di giungere ancora una volta a un difetto di giurisdizione o comunque di allungare i tempi e necessariamente i costi del procedimento. Infine, non è banale l'interrogativo circa l'esito della richiesta di accedere a un intervento chirurgico da parte della persona con identità non binaria. Può supporsi che sarà il medico a essere investito della questione, negoziando con la persona interessata la tipologia di interventi ritenuti necessari e sufficienti, ma resta il fatto che nessun intervento potrà adeguare un corpo a un sesso/genere "altro", alla luce di quella irriducibile diversità dei corpi che segna la differenza sessuale, profilando un corto circuito confermato da quelli che possono inquadrarsi come effetti collaterali emergenti già dai primi casi giurisprudenziali. Già oggi, infatti, è il giudice ad autorizzare l'intervento, rispetto a cui la persona resta libera di scegliere, con il supporto dei sanitari.

Peraltro, nella pronuncia viene del tutto sottovalutato l'incognita sottesa allo slittamento sull'autodeterminazione e all'abbandono della prospettiva che rende centrale la salute, ossia il rischio che ne possa risultare compromessa la piena accessibilità – peraltro nel sistema interno garantita a titolo gratuito – al percorso medico-sanitario.

4.2. Oltre il binarismo? Le false promesse del "terzo sesso" come panacea di tutti i mali e la prospettiva della neutralità e della neutralizzazione e l'irriducibile differenza dei corpi.

Un tema da affrontare con attenzione riguarda le affermazioni del giudice delle leggi a proposito del terzo sesso che, da qualsiasi parte le si voglia guardare, appaiono senza dubbio deludenti. Infatti, la Corte non afferma la doverosità e l'ineludibilità del riconoscimento di una dimensione altra dal maschile e dal femminile. Tale prospettiva non sarebbe stata da intendere come una condivisione di una deriva ideologica, ben potendosi argomentare motivando convincentemente sulla base della progressiva evoluzione degli ordinamenti europei che, prima o poi, porranno la questione dalla prospettiva del pieno rispetto del cittadino europeo circolante o comunque del diritto euro-unitario che ha manifestato importanti aperture in tal senso[85]. A prescindere da come la si pensi, non si tratta certamente di un problema facilmente eludibile, né di poco rilievo, come ammesso dalla Corte che – pur debolmente argomentando – si è riferita alle ricadute *sistematiche*[86] e all'*impatto* legislativo *di sistema* che il "terzo genere" (non sesso, ma genere) porterebbe con sé[87],

[85] V. *supra*, nota 18.
[86] Pt. 5 CID.
[87] Pt. 5.5 CID.

ammettendo lo sconquasso ordinamentale che ne deriverebbe. Per tali ragioni, il giudice delle leggi rinvia all'intervento – riferito come meramente eventuale – del legislatore, richiamando una serie di contesti e settori che dovrebbero essere interessati dal complessivo ripensamento: il diritto di famiglia (matrimonio e unione civile), il diritto del lavoro (per le azioni positive in favore della lavoratrice o meglio del sesso sottorappresentato[88], in cui si suppone rientrino le tutele a favore della madre lavoratrice non espressamente citata come questione problematica), il diritto dello sport (per la distinzione degli ambiti competitivi), il diritto alla riservatezza (rispetto ai "luoghi di contatto", quali carceri, ospedali e simili, normalmente strutturati seguendo il binarismo); ancora si richiama l'impatto sulla disciplina dello stato civile, e non soltanto per la necessità di coniare una nuova voce di registrazione, ma anche riguardo al nome della persona e alla corrispondenza tra questo e il sesso[89], aspetto che andrebbe relativizzato per le persone con identità non binaria. Non si fa però richiamo alcuno ad altri aspetti pure di rilievo, come l'assegnazione della maternità, oggi agganciata al parto con una presunzione assoluta, che però il superamento della corrispondenza nell'asse sesso/corpo non potrebbe che mettere in discussione.

È importante rilevare il peso che pare rilevante assegnato ad argomentazioni debolmente fondate, laddove la Corte ricorda i "vari ambiti della comunità nazionale" in cui si manifesterebbe una sempre più avvertita sensibilità nei confronti della realtà, pur minoritaria, non binaria. A conforto di tale argomentazione, ripresa da uno degli studi degli *amici curiae*, la Corte richiama la pratica delle "carriere alias" che consentirebbero agli studenti di istituti di istruzione secondaria e universitaria di assumere elettivamente, ai fini amministrativi interni, un'identità – anche non binaria – coerente al genere percepito[90]. Al netto che non risulta vi siano istituti che consentono l'assunzione di una identità non binaria, di tale argomentazione è importante rilevare il deciso posizionamento circa funzione e finalità della carriera alias. Non pare infatti indifferente porre in evidenza come essa possa alternativamente essere intesa quale pratica che risponde, transitoriamente e a soli fini interni, all'obiettivo di una piena garanzia nell'accesso allo studio, in una chiave di valorizzazione dei diritti sociali e quale leva per l'inveramento di una piena uguaglianza, o alternativamente come strumento di riconoscimento di una dimensione identitaria non binaria. Sotto il primo profilo, l'identità alias si pone infatti quale strumento che esprime quell'autonomia scolastica e universitaria costituzionalmente presidiata; pensato al fine di abbattere una barriera assai forte percepita dalle persone in transizione nell'accesso agli studi, spesso abbandonati per la difficoltà di dover costantemente esporre la propria peculiare vicenda

[88] Art. 1, d. lgs. 198/2006, co. 3, secondo cui il principio della parità di trattamento e di opportunità «tra donne e uomini», non osta al mantenimento o all'adozione di misure in favore del «sesso sottorappresentato» (comma 3).

[89] V. art. 35, co. 1, d.P.R. 396/2000 sulla corrispondenza tra nome e sesso.

[90] Nel rispetto della propria autonomia costituzionalmente presidiata, le scuole e le Università hanno infatti negli anni riconosciuto le identità alias, trattandosi però di documenti validi ai soli fini interni, nelle strutture e nelle attività interne e tendenzialmente per un periodo transitorio, ossia in attesa del completamento del percorso di transizione o degli studi. V. la mappatura raccolta dal sito UniversiTrans.

personale[91], esso può dunque essere inteso quale strumento strettamente funzionale a garantire un pieno accesso al diritto all'istruzione, nell'esclusivo periodo di studi e con validità meramente interna. Nella seconda delle prospettive ipotizzate, essa si pone invece quale strumento che – nel dare spazio a una scelta identitaria frutto della libertà della persona e dunque della sua autodeterminazione – non è però giuridicamente ammessa e certamente non rientra nell'alveo delle facoltà e dei poteri propri delle istituzioni scolastiche e universitarie. È per tale ragione che molti istituti chiedono certificazioni o attestazioni mediche circa la presa in carico nell'ambito di un percorso di transizione o comunque una documentazione medica che attesti la diagnosi, in tal modo distanziandosi consapevolmente dall'idea di una identità rimessa alla scelta volontaria quanto al sesso/genere. Tradurre dunque la pratica delle carriere alias nei termini che la Corte ha reso nella sentenza 143 del 2024 dà il senso del peso – onestamente eccessivo – assunto da tale vicenda, che va nella direzione di enfatizzare la volontà, i desiderata, nei confronti di una scelta – quella di superare il binarismo – che il legislatore non ha (ancora) compiuto e che in qualche modo porta con sé lo sdoganamento di de-giurisdizionalizzare la transizione, rendendola esclusivamente frutto di una scelta individualistica e autonoma. Come noto, ciò è accaduto sulla scia di una assai discutibile presa di posizione della CRUI sul punto[92] che, nel rimettere l'attivazione o meno di tale opzione esclusivamente alla libertà di scelta individuale[93], ha spostato il baricentro dalla centralità della salute e del benessere della persona, richiamandosi quanto sopra argomentato.

Al contrario, la pronuncia non problematizza affatto l'operazione di rimettere alla dimensione identitaria la scelta circa la propria appartenenza sessuale o di genere, pure consentita in alcuni ordinamenti[94], appiattendo del tutto la complessità della questione che chiama in causa la corporeità[95], la differenza corporea come fondativa dell'esperienza umana e come elemento

---

[91] A. PIOGGIA, *La carriera alias: identità accademica e genere*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2024, 156 e ss.

[92] V. www.crui.it; https://www.cpouniversita.it/carriera-alias/.

[93] In tal senso, v. il progetto di ricerca T.R.A.N.S., coordinato da Nicola Posteraro: le cui pubblicazioni sono raccolte: https://progettotrans.unimi.it/pubblicazioni/. Per maggiori informazioni, v. https://progettotrans.unimi.it/chi-siamo/.

[94] Spagna nel 2023 con la *Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI*, che ha introdotto la possibilità di ottenere la rettifica del sesso e del nome unicamente sulla base di una dichiarazione di volontà del soggetto richiedente senza l'intervento di un funzionario della giustizia.

[95] F. CALECA, *Pronti ma non del tutto*, cit.

Correttamente individua il tema nell' "interrogarsi sulla complessità della relazione tra corpo, sesso e genere, sulla tensione tra diritti fondamentali sociali e diritti individuali di auto-determinazione nella cornice del dialogo/scontro tra la categorizzazione dei diritti costituzionali e le loro forme di riconoscimento e tutela". Corte Costituzionale Federale tedesca, che nel dirimere un caso similare (la decisione c.d. "Dritte option" del 10 ottobre 2017) ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge sullo stato civile invitando il parlamento ad intervenire entro 14 mesi alternativamente attraverso l'abolizione di tutti i marcatori di genere o introducendo dei marcatori non binari di genere (scelta poi perseguita dal legislatore).

essenziale di quell'universalità duale che è parte irriducibile e non eliminabile della realtà[96]. È la centralità del corpo e della differenza corporea fra maschile e femminile a non essere stata colta quale questione centrale della vicenda, aspetto che avrebbe consentito di mettere a tema la necessità di un confronto, frontale e ineludibile, in ambito giuridico. Se infatti le altre scienze e discipline – sociologia, studi umanistici, la stessa medicina, solo per proporre alcuni esempi – hanno già da tempo affrontato la questione, problematizzando la prospettiva di genere, il diritto sembra stentare maggiormente nel riconoscere come la sua asserita neutralità sia in realtà piegata verso quell'universale maschile che riflette e perpetua le diseguaglianze e che è dunque a sua volta discriminatorio. Sarebbe per ciò rilevante raccogliere la sfida che – sotterranea – scorre a tale pronuncia, proprio mettendo a tema il complesso rapporto fra genere e diritto.

La difficoltà per la Corte di muoversi su un terreno certamente complesso è pure confermata dall'uso che fa di sesso e genere intendendoli quasi come sinonimi, come categorie potenzialmente estensibili al di là del maschile e del femminile e intercambiabili. Al netto di come non sia irrilevante intendere il sesso come ascrizione sessuata o come dato biologico, pare certamente dubbio l'aver completamente omesso la prospettiva che assume il genere come categoria analitica in grado di restituire le relazioni diseguali fra maschile e femminile, nei termini di oppressione, e per ciò non neutralizzabile.

E da tale prospettiva emerge con forza una sotterranea istanza volta a cancellare la dicotomia sesso/genere, ammettendo la neutralità del genere o dell'ascrizione sessuata e rendendoli irrilevante, dovendosi ricordare come la battaglia contro il sesso è una battaglia contro le donne, il sesso di per sé invisibile.

È chiaro che l'introduzione del terzo sesso o il superamento del binarismo attraverso la neutralità – opzioni da tenere distinte per le diverse implicazioni che portano con sé – non potrebbero che mettere in discussione l'intero meccanismo delle quote e delle misure preferenziali implicitamente pensate e introdotte a vantaggio delle donne, ma che stanno vieppiù mostrando tratti di ambiguità. Se infatti sono state per lo più azionate a favore delle donne quale sesso sotto rappresentato in numerosi ambiti, come la politica[97], sempre più di recente vedono quali attori uomini che le considerano discriminatorie in ragione del sesso/genere, trovando accoglimento presso le Corti poiché lesive dell'uguaglianza *ex* art. 3 Cost.[98]. Distinguendo le due diverse opzioni,

---

[96] B. PEZZINI, *Nascere dal corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dall'analisi di genere della gravidanza per altri*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2017, 1, 183-245.

[97] Si ricordi il risalente dibattito scaturito dalla pronuncia della Corte costituzionale 422/1995.

[98] V. Corte di giustizia, *Kalanke*, causa C-450/93, sentenza del 7 ottobre 1995; *Hellmut Marschall* c. *Land Nordrhein-Westfalia*, causa C-409/95, sentenza del 11 novembre 1997; *Badeck*, causa C-158/97, sentenza del 28 marzo 2000; *Abrahamsson*, causa C-407/98, sentenza del 6 giugno 2000; *Briheche*, causa C-319/03, del 30 settembre 2004. Nell'interpretazione oggi consolidata, esse sono legittime quando vi siano disparità di fatto da ridurre, laddove non operino automaticamente e siano proporzionate rispetto allo scopo, dovendosi preferire lo strumento meno invasivo tra tutti quelli possibili.

quanto all'introduzione di un terzo sesso, appare ovvio che riservare le misure attuative dell'uguaglianza sostanziale al "sesso sottorappresentato" significherebbe proprio orientarle alla condizione non binaria che, se non altro per ragioni statistiche, sarebbe quella minoritaria. Nel caso di ascrizione neutra, le misure preferenziali non sarebbero invece del tutto applicabili, completamente perdendosi il loro potenziale quale strumento "correttivo" dell'uguaglianza ed espressione di un diritto *necessariamente* "diseguale"[99], attivato in una chiave di inveramento dell'uguaglianza sostanziale. Così, anche rispetto all'insieme dei monitoraggi attivi in tema di violenza di genere[100] che – analogamente all'ambito delle quote – perderebbero di significato alla luce dell'inserimento del terzo sesso o del superamento dell'ascrizione sessuata come dato caratteristico. E non è indifferente ricordare, a tal proposito, come si tratti di temi e questioni che aiutano a non rendere invisibili alcuni fenomeni che svantaggiano le donne e che mostrano uno squilibrio di genere, evidenziando i rischi di un'operazione che potrebbe disconoscere il femminile e la differenza sessuale come esperienza fondativa e fondante[101]. Senza negare l'esperienza singola, occorre così ammettere che superare il genere come categoria analitica e decostruire il binarismo per ammettere il terzo sesso o l'opzione della neutralità significa mostrarsi incapaci di vedere i meccanismi di oppressione che ancora oggi rendono le donne "*le Deuxième Sexe*"[102].

Alla luce di tali conclusioni, non sorprende dunque come la pronuncia affronti sì il tema dalla prospettiva dell'uguaglianza, schiacciandola però sul solo profilo della irragionevolezza quanto alla previsione dell'autorizzazione giudiziaria nell'ambito del procedimento di rettificazione.

Pretendere che questi mutamenti sociali siano inseriti nelle categorie dell'uguaglianza è problematico, poiché proprio l'uguaglianza ammette, anzi postula e riconosce le diseguaglianze esistenti, problematizzandole e attivando strumenti di correzione nella chiave dell'uguaglianza sostanziale; né appare convincente il richiamo all'asserito carattere discriminatorio che la normativa attuale produrrebbe. Semmai, è l'ammissione delle sole persone non binarie alla scelta circa il mantenimento della corrispondenza fra sesso anagrafico/sesso anatomico e nome a generare una disparità posto che fondandosi la scelta esclusivamente sull'autodeterminazione, dovrebbe essere rimessa a chiunque, a prescindere dal riconoscimento o meno all'interno del binarismo.

Ma in generale è l'idea in sé che resta sullo sfondo di tale pronuncia a generare dubbi, ossia l'idea che si possa relativizzare l'asse corpo/sesso/nome per le sole persone non binarie. Poiché,

---

[99] A. D'Aloia, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, Padova, 2002.

[100] V. l. 53/2022.

[101] Anche in questo caso, presenta delle differenze il caso del terzo sesso e dell'opzione neutra, posto che il femminile mantiene la propria visibilità nel primo caso.

[102] Il riferimento è alla nota opera di Simone de Beauvoir.

ragionando per paradossi, se alla base di tale possibilità vengono poste autonomia e libertà di scelta non si comprende perché non si possa generalizzare l'opzione per chiunque a prescindere dal riconoscersi o meno nel binarismo. Del pari, non sembrano affrontati l'entità e i confini di questa nuova categoria qualificata come "terzo sesso" che sembra tenere insieme in termini onnicomprensivi tutto quanto non è né maschio né femmina. Ma come noto, sono numerose le declinazioni del genere che raccolgono dimensioni identitarie ben difficilmente riconducibili a una categoria unitaria e che rischiano di prefigurare una polverizzazione identitaria che, in ipotesi, potrebbe richiedere un quarto, un quinto finanche un sesto sesso[103].

5. Cenni conclusivi.

Molti appaiono dunque i profili criticabili della pronuncia 143 sia di sistema, sia puntuali[104], peraltro accompagnati da una esposizione a tratti assai banale e discutibile nei presupposti assunti. Sembrano ad esempio, molto banali e peraltro discutibili, alcune considerazioni di cui la pronuncia è costellata, ad esempio rispetto al riferimento alla diversa condizione – esistenziale e giuridica – della persona intersex che la Corte richiama come «ermafroditismo o alterazioni cromosomiche, [quando] lo stesso sesso biologico risulti incerto alla nascita»[105]. Si tratta certamente di un'affermazione piuttosto dubbia, poiché non sempre la condizione intersex si accompagna all'incertezza nell'assegnazione alla nascita, ben potendo emergere successivamente (tipicamente nell'adolescenza, durante le fasi dello sviluppo) o non emergere affatto se non oggetto di indagine specifica. Del pari, anche il riferimento alla «intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere»[106] denota una scarsa conoscenza della materia, posto che non è certo l'identità di genere a transitare, ma l'identità somatica e anagrafica.

Sembra confermata pure la confusione, già emersa nel 2015[107], circa la distinzione fra i concetti di identità di genere e di identità sessuale, connotando la pronuncia intera di un carattere decisamente approssimativo che, in alcuni passaggi soprattutto, denota poca consapevolezza e scarsa conoscenza del fenomeno la cui trattazione, proprio in ragione dell'importanza e della chiamata in causa di profili giuridici (di sistema e organizzativi) ma pure etico-morali, avrebbe richiesto attenzione e cura ben diverse.

---

[103] Solo per citarne alcune, non binario, genderqueer, genderfluid, bigender, agender.

[104] Si pensi, ad esempio all'aver richiamato la modifica normativa intervenuta nel 2011, nell'ambito di una riforma sulla semplificazione dei riti, senza neppure ricordare l'irragionevolezza di una riforma che ha aggravato e non di poco il procedimento di rettificazione anagrafica e anatomica, poiché lo ha assoggettato al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale, più rapida ed economica. Pt. 4.5 CID.

[105] Pt. 4.1 CID.

[106] Ptt. 4.4 e 6.2.1 CID.

[107] B. PEZZINI, *Il binarismo di genere come problema di biodiritto*, in *BioLaw Journal-Rivista di biodiritto*, 1, 2023, pp.

Infine, la pronuncia si presta a una critica quanto all'inconcludenza del suo esito, poiché non dichiara l'incostituzionalità dell'autorizzazione, retaggio di meccanismi decisamente superati, e rinvia al legislatore la questione del terzo sesso, di cui però riconosce il «tono costituzionale»[108]; richiama così l'attenzione del Parlamento verso la condizione non binaria in ragione del disagio vissuto per la mancata corrispondenza tra la «percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile» e l'ascrizione binaria che non contempla alcuna identità "altra". Né potrebbe essere diversamente, posta la necessità di valutare chi decide l'assegnazione di sesso – se la persona direttamente, acquisita la piena capacità, o i genitori, in caso di minore –, il momento di tale assegnazione, le condizioni richieste. Com'è stato ricordato, «[m]ilita a favore della prudenza e della gradualità delle risposte la circostanza che la logica binaria uomo/donna è ancora fondativa di intere branche degli ordinamenti giuridici nazionali, e che a questa logica risulta intrecciato lo stesso principio della certezza giuridica», dovendosi dunque lasciare la parola al legislatore cui è richiesto di «porre mano a delicati bilanciamenti – anche in virtù del fatto che si tratta di temi eticamente sensibili in cui, oltre alla contrapposizione tra principi giuridici, si assiste alla necessità di comporre le diverse sensibilità presenti in un ordinamento democratico»[109].

La Corte fonda tale riconoscimento sul rispetto della dignità sociale e sulla tutela della salute (artt. 3 e 32 Cost.), ricordando i profili che possono indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, nonché sul principio personalistico *ex* art. 2 Cost., violato dal mancato riconoscimento della dimensione identitaria non binaria. Si tratta di affermazioni che paiono apodittiche e poco argomentate, non essendo di immediata percezione quale sarebbe la lesione di un mancato riconoscimento dell'identità non binaria e ricordando come non sia l'art. 32 a poter fondare la libertà della persona quanto alle scelte che riguardano la salute e il corpo, né l'identità a potersi tutelare in piena e totale autonomia se non agganciata a un elemento costituzionalmente radicato[110].

Resta ora da comprendere come si muoverà la giurisprudenza a fronte di un esito che – a prescindere da come la si pensi – di certo non offre indicazioni chiare e nette, e non aiuta gli operatori sanitari e del diritto nella complessa opera del districarsi tra le plurali opzioni.

E resta da comprendere anche come intenderà muoversi il legislatore se raccogliendo il monito e rivedendo l'intero sistema interno che sul binarismo si fonda o lasciare intatto l'attuale stato di cose, scelta che di certo la pronuncia consente[111]. Per quanto sia ben noto come i moniti

---

[108] Pt. 5 CID.

[109] P. MEZZANOTTE, *Identità di genere non binaria e altre questioni in una recente pronuncia della Corte costituzionale*, cit. V. anche le belle riflessioni di G. MINGARDO, *Il riconoscimento delle nuove soggettività e il limite del binarismo di genere nella prospettiva costituzionale*, 1, 2024, 1-16.

[110] Pt. 5.4 CID.

[111] B. LIBERALI, *Alla ricerca del fondamento costituzionale dell'identità di genere: il transessualismo e il non binarismo fra diritto alla salute, dignità umana e identità personale*, in *Rivista di Biodiritto-Biolaw Journal*, 3, 2024, 1-

restino sovente inascoltati, la Corte ha infatti sottoposto al Parlamento – quale primo interprete della sensibilità sociale[112] – la verifica circa l'opportunità di un intervento che conformi il sistema alle identità non binarie e sarà interessante osservare se e fino a che punto il legislatore intenderà raccogliere questa sfida, fermo restando l'auspicio che vengano attentamente valutate le implicazioni.

5, secondo cui «[i]l trascorrere del tempo, il mutamento del modo di sentire della coscienza sociale e le modalità con cui il legislatore soprattutto, ma anche i giudici comuni e la stessa Corte intenderanno registrarlo potrebbero condurre, evidentemente, a una complessiva trasformazione del cd. sistema binario, fermo restando che, in ogni caso, anche la mancata scelta di disciplinare questi nuovi «fenomeni» può considerarsi rientrante nella legittima sfera di discrezionalità legislativa».

[112] Pt. 5.4 CID.